



MARNAVI S. P. A.
TRASPORTI MARITTIMI

MARNAVI S.p.A.

TRASPORTI MARITTIMI

CODICE ETICO AZIENDALE

Approvato in data 29/04/2014

Con l'adozione del Codice Etico Marnavi S.p.A. persegue l'obiettivo primario di creare un sistema di auto-controllo in cui il valore dell'etica aziendale sia percepito non già come risultato di una condotta imposta dall'alto, ma frutto di un processo volto alla condivisione, all'interiorizzazione ed alla messa in pratica dei principi e dei valori riportati nel Codice Etico che la Marnavi è chiamata ad implementare quotidianamente.

I principi ed i valori che informano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali esse si traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell'impresa ed in ogni contesto nel quale l'impresa sia chiamata ad operare. L'attuazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali di ciascuno dei Destinatari.

Il presente Codice Etico rappresenta una tappa fondamentale del processo decisionale che ha condotto la Marnavi S.p.A. a costruire il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzato alla prevenzione dei reati: un sistema di misure di prevenzione nel quale il Codice trova la propria collocazione naturale come fonte di autodisciplina dell'operato aziendale orientata all'etica.

Amministratore Unico

INDICE

I. PRINCIPI GENERALI	5
ART. 1 - PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	5
ART. 2 – DESTINATARI DEL CODICE.....	6
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL CODICE ETICO	8
ART. 4 – ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.....	8
ART. 5 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	10
ART. 6 - DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO	10
II. ETICA D’IMPRESA.....	11
ART. 7 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ.....	11
ART. 8 - PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.....	11
ART. 9 - ONESTÀ NEGLI AFFARI	11
ART. 10 - TRASPARENZA DELLE CONDOTTE AZIENDALI	12
ART. 11 - CONFLITTO DI INTERESSI.....	12
ART. 12 - FIDUCIA	13
ART. 13 - IMPARZIALITÀ ED EGUAGLIANZA.....	14
ART. 14 - CONCORRENZA LEALE	14
ART. 15 - PRINCIPIO DI ORGANIZZAZIONE GERARCHICA	14
ART. 16 - TUTELA <i>DATA PROTECTION</i>	15
ART. 17 - QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA.....	15
III. GESTIONE RISORSE UMANE.....	16
ART. 18 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE.....	16
ART. 19 - RAPPORTI INTERPERSONALI	16
ART. 20 - UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI	16
ART. 21 - LA BUSSOLA DEI VALORI	17
IV. GESTIONE RAPPORTI ESTERNI	18
ART. 22 - RAPPORTI CON LA CLIENTELA.....	18
ART. 23 - RAPPORTI CON I FORNITORI	19

ART. 24 - RAPPORTI CON LA P.A.	20
ART. 25 - RAPPORTI CON PARTNERS COMMERCIALI.....	21
ART. 26 - RELAZIONI CON SINDACATI ED ASSOCIAZIONI	21
V. CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI	22
ART. 27 - REGISTRAZIONI CONTABILI.....	22
ART. 28 - CONTROLLI INTERNI	22
ART. 29 - RAPPORTI CON SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE	23
ART. 30 - RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SOCIALE	23
ART. 31 - GESTIONE SOCIALE	23
ART. 32 - RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	24
VI – NORMATIVA.....	24
ART. 33 - RACCORDO CON LE NORME DI CUI AL D. LGS. 231\2001 ED ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI	24

I. PRINCIPI GENERALI

ART.1 - PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Marnavi S.p.A., di seguito "la Società", è la capogruppo del Gruppo Marnavi ed opera nel settore dei **trasporti marittimi di prodotti alimentari** attraverso la Marnavi S.p.A., Marnavi Edible s.r.l. (di recente costituzione) e la VEMAR s.r.l. (di cui ha il controllo congiunto). La flotta della Marnavi è attualmente impegnata nell'attività di trasporto e rifornimento di acqua potabile di alcune isole italiane. Le unità della compagnia sono, però, in grado di trasportare qualsiasi prodotto commestibile, oltre ad olio, acqua e vino, nel pieno rispetto della normativa sull'igiene e sulla conservazione degli alimenti.

Altro settore in cui opera il Gruppo è quello del trasporto marittimo di **prodotti petrolchimici** attraverso la Marnavi S.p.A., Eoliana Gestao & Navegacao Lda e Hambleton Gestao & Navegacao Lda. La flotta petrolchimica è costituita da unità di recente costruzione e, grazie all'applicazione di un rigido codice di condotta, Marnavi è in grado di garantire elevati standard di qualità e sicurezza.

La flotta anti-inquinamento del Gruppo è composta, invece, da cinque *recovery vessel* per operazioni sia di supporto che di recupero di idrocarburi dispersi in mare, attrezzate anche per rispondere tempestivamente a richieste di pronto intervento in casi di emergenze ambientali. Marnavi opera in questo **settore antipollution** attraverso la partecipazione al Consorzio CASTALIA S.C.p.A. della società AQUALIA s.r.l., di cui detiene il 20%. Il Consorzio è concessionario, dal 2005, del Ministero dell'Ambiente per i servizi di pubblico interesse relativi alle attività antinquinamento in mare.

Il Gruppo, infine, opera nel **settore offshore** anche tramite le controllate Marnavi Holland BV e White Ocean Shipping As (di quest'ultima ha il controllo congiunto).

Il Gruppo Marnavi si avvale anche dei **servizi relativi alla selezione e gestione dell'equipaggio** forniti dalla controllata indiana Marnavi Shipping Management Private Limited e dei **servizi d'intermediazione** forniti dalla controllata brasiliana Marnavi Intermediacao De Servicos De Navegacao LTDA.

La Marnavi S.p.A. svolge per alcune società italiane controllate, ed attraverso appositi contratti di service, attività quali:

- Amministrazione, finanza e controllo;
- Selezione, gestione ed amministrazione del personale a terra;
- Sistemi di gestione aziendale e la *compliance*;
- Gestione dei sistemi IT.

ART.2 – DESTINATARI DEL CODICE

Sono destinatari del presente Codice:

1. **gli Organi sociali** quali Amministratore Unico (AU) nonché qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società;
2. **il Personale** marittimo ed amministrativo formalmente inquadrato in organico sia sulla base di contratti di lavoro subordinato sia sulla base di rapporti libero-professionali (i.e. i Responsabili delle varie aree, i dipendenti, etc.);
3. **i Consulenti ed i Fornitori** di beni o servizi (anche professionali) non inquadrati in organico e chiunque eroghi prestazioni in nome e/o per conto della Società o sotto il Suo controllo (i.e. il consulente legale, il consulente del lavoro).

Tutti i Destinatari, senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel Codice Etico; è dovere di tutti i Destinatari conoscerne il contenuto, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso (come indicato nella sezione finale del presente documento).

I Destinatari, inoltre, hanno l'obbligo di osservarne le disposizioni sia all'interno che all'esterno della società ed, in nessun caso, l'intenzione di agire nell'interesse e/o a vantaggio della Società giustifica il compimento di azioni, omissioni o comportamenti contrari ai principi e ai valori sanciti dal Codice Etico.

In particolare:

- **AU**, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel determinare e fissare le strategie e gli obiettivi aziendali, si ispira ai principi del Codice e deve impegnarsi all'effettiva applicazione dello stesso sia all'interno che all'esterno della Società; adegua, inoltre, la sua condotta ai principi del Codice e verifica il rispetto di quest'ultimo da parte dei Responsabili di Area e dei Coordinatori dei Business;
- **i Coordinatori dei Business, Responsabili di Dipartimento, Comandanti delle navi** ed **ispettori** adeguano la loro condotta ai principi del Codice Etico e verificano il rispetto di quest'ultimo da parte del personale di bordo, di terra e dei collaboratori. Ogni comandante della nave, Coordinatore di business, Responsabile di dipartimento ed ispettore vigila sul personale affidato alla sua direzione, coordinamento o controllo ed adotta le misure necessarie per prevenire eventuali violazioni del Codice;
- **i dipendenti** si impegnano ad adeguare la propria condotta ai principi previsti nel Codice, al rispetto delle direttive impartite dai propri superiori ed all'osservanza delle obbligazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile;
- **i collaboratori esterni** (collaboratori esterni, fornitori, clienti, consulenti, noleggiatori) sono vincolati alle previsioni del Codice previo inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservarne le disposizioni; con la medesima clausola, la Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di violazione delle disposizioni del Codice da parte dei suddetti collaboratori.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL CODICE ETICO

Marnavi riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali descritti nel presente Codice, anche in chiave di prevenzione dei reati d'impresa, con particolare riferimento ai reati produttivi di responsabilità amministrativa dell'Ente ex D. Lgs. n.231/2001. La violazione dei principi fissati nel presente Codice lede il rapporto di fiducia tra la Società ed il trasgressore ed è perseguita, con tempestività ed immediatezza, attraverso procedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale delle condotte assunte e/o dall'instaurazione di un procedimento penale ove ricorra un'ipotesi di reato. In particolare, l'osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante del mandato conferito agli organi sociali - che sono passibili di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'inosservanza - nonché delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 (*Diligenza del prestatore di lavoro*), 2105 (*Obbligo di fedeltà*) e 2106 (*Sanzioni disciplinari*) del Codice Civile. Pertanto, ogni violazione del presente Codice, commessa dal personale, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità o recidività dell'infrazione o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili, nonché della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (meglio conosciuta come "Statuto dei Lavoratori"). Relativamente ai Soci ed agli Organi sociali (Amministratore Unico ed altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza) la violazione delle norme del presente Codice può comportare l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività dell'infrazione o al grado della colpa, sino alla revoca del mandato per giusta causa o all'esclusione del Socio. Per quanto riguarda gli altri destinatari del Codice, la violazione delle disposizioni ivi incluse comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi.

ART. 4 – ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

I principi ed i valori che informano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali esse si traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita

dell'impresa ed in ogni contesto nel quale l'impresa sia chiamata ad operare. L'attuazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali di ciascuno dei Destinatari. Questi, una volta informato, non potrà invocare, a giustificazione del proprio inadempimento, la mancanza di conoscenza del Codice o l'aver ricevuto istruzioni contrarie da qualsivoglia livello gerarchico della Società. Le linee di condotta stabilite nel presente Codice prevalgono rispetto ad eventuali istruzioni contrarie impartite dall'organizzazione gerarchica interna.

L'organo competente a verificare la corretta attuazione del presente Codice tra tutti i Destinatari è l'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.231/2001, che ne cura anche l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società ed agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell'attività d'impresa. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'applicazione del Codice Etico nell'ambito delle mansioni di propria competenza.

I Destinatari del presente Codice possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all'Organismo di Vigilanza, che valuterà la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate per iscritto al seguente indirizzo:

➤ odv231@marnavi.it

Tali segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

In particolare, l'osservanza del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.¹

¹ "2104. Diligenza del prestatore di lavoro. – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e

ART. 5 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La Società rende edotti dei contenuti e dello spirito del Codice Etico non solo il proprio Amministratore Unico, Coordinatori di business, Responsabili di dipartimento e dipendenti ma anche i collaboratori esterni, i fornitori e noleggiatori affinché tutti se ne facciano interpreti e divulgatori.

Il destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi (collaboratori, fornitori, consulenti), dovrà:

- informarli degli obblighi sanciti dal Codice Etico, per quanto necessario;
- esigere l'osservanza degli obblighi derivanti dal Codice che riguardano direttamente l'attività del terzo stesso;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi condotta di terzi contraria al Codice.

ART. 6 - DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO

È ferma volontà aziendale di garantire la massima diffusione del Codice Etico. Per questo la Società provvede ad affiggere il Codice nelle bacheche di ogni nave e/o in altri luoghi accessibili al personale dipendente sia marittimo che amministrativo. La Società si impegna a garantire l'effettiva conoscenza tra i Destinatari del Codice Etico mediante apposite attività di comunicazione, quali la diffusione del Codice con invio di copia alle Associazioni di categoria cui aderisce (**Confitarma**) ed alle altre parti interessate individuate. Il CE sarà, inoltre, pubblicato sul sito aziendale al fine di darne un'ampia diffusione. Marnavi attiverà un piano di formazione periodica sulle tematiche relative al Codice per le risorse umane come sopra definite.

Marnavi cura, inoltre, la trasmissione del Codice a tutti i dipendenti, che firmano per presa d'atto al momento del ricevimento.

Con delibera dell'organo di amministrazione, il Codice può essere modificato o integrato, anche su suggerimenti e indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori dai quali gerarchicamente dipende."

II. ETICA D'IMPRESA

ART. 7 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La condotta aziendale si fonda sul rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali ed internazionali vigenti nelle aree territoriali in cui opera la Società.

Ciascun destinatario ha il dovere di conoscere e rispettare le norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni.

Il comportamento di ogni destinatario deve essere conforme alle politiche aziendali di MARNAVI ed al presente Codice. La Società si impegna ad assicurare ai destinatari un adeguato programma di informazione sul Codice Etico.

ART. 8 - PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

I destinatari del Codice svolgono il proprio lavoro con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, assumendo le responsabilità richieste dalle specifiche mansioni.

MARNAVI considera la collaborazione e la solidarietà sociale tra tutti i destinatari un valore aggiunto per l'azienda e favorisce la cooperazione tra le persone coinvolte a qualsiasi titolo in un medesimo gruppo di lavoro, nel rispetto delle leggi vigenti e in conformità alle regole del presente Codice e non ammette alcun comportamento o azione contrari alla normativa deontologica.

ART. 9 - ONESTÀ NEGLI AFFARI

Ogni destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni, tiene un comportamento ispirato a valori di onestà, correttezza e buona fede, rispettando la dignità personale e la sfera privata di qualsiasi individuo.

Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto stabilito nel Codice Etico, anche nell'ipotesi in cui tali comportamenti siano realizzati nell'interesse della Società o nella convinzione di arrecare ad essa

vantaggio. Nella predisposizione dei contratti, sia con i clienti che con i collaboratori esterni, la Società si impegna ad inserire condizioni e clausole, trasparenti e chiare, rispettando il principio di pariteticità delle parti.

ART. 10 - TRASPARENZA DELLE CONDOTTE AZIENDALI

Nello svolgimento delle proprie attività, MARNAVI si impegna, sia all'interno che all'esterno, a rispettare le seguenti linee guida:

- fornire informazioni, comunicazioni ed istruzioni sia dal punto di vista economico e finanziario, che giuridico, etico e sociale precise, chiare, veritiere e corrette;
- assicurare la tracciabilità di ogni singola operazione aziendale, tramite l'adozione di procedure che garantiscano la corretta registrazione, rilevazione e conservazione della relativa documentazione;
- ispirare l'attività aziendale ad un preciso criterio di imputabilità dei processi produttivi svolti;
- controllare che in tutti i contratti con soggetti sia interni che esterni, siano inserite clausole sempre comprensibili, chiare e corrette.

ART. 11 - CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i destinatari del Codice Etico devono assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con altri componenti della Società, evitando di perseguire scopi illeciti od illegittimi, ovvero di realizzare situazioni di conflitto di interessi, in vista di un indebito vantaggio, proprio o di terzi. In nessun caso, l'interesse o il vantaggio della Società possono giustificare un comportamento disonesto. Ogni situazione che possa generare un conflitto di interessi o comunque pregiudicare la capacità del destinatario di prendere decisioni nell'interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata al proprio superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza.

Il destinatario in questione ha l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

Viene comunque rispettata la disciplina in materia di conflitti di interesse degli organi sociali ai sensi dell'art. 2391 cod. civ.²

ART. 12 - FIDUCIA

La MARNAVI S.p.A. ha fatto della fiducia reciproca di tutti i soggetti che conferiscono il loro apporto, anche in presenza di interessi parzialmente contrastanti, un punto di forza. Ha previsto, infatti, la condivisione di obiettivi e strategie, lo scambio di riflessioni e spunti di miglioramento, secondo ruoli e modalità individuate. Ogni informazione, documento o altro materiale conosciuto dai destinatari per ragioni di interesse aziendale tuttavia deve essere considerato di proprietà di Marnavi e pertanto è vietato:

- ≈ diffondere notizie o informazioni aziendali riservate o che possano essere di beneficio a terzi e dannose per la Società;
- ≈ rilasciare a terzi copia di documenti aziendali (cartacei o informatizzati) senza autorizzazione dei vertici aziendali;
- ≈ fornire indicazioni sui sistemi di sicurezza di impianti o reti che possano danneggiare la Società;
- ≈ eseguire registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, per fini diversi da quelli aziendali.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Società, nel rispetto della normativa vigente³ e delle disposizioni contrattuali.

² L'art. 2391.1 c.c. recita "l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale". Per tutti coloro che non hanno la qualifica di amministratore, valgono i generali obblighi di lealtà del dipendente nei confronti del datore di lavoro, sanciti dall'art. 2105 c.c. secondo cui "il prestatore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da recarne ad essa pregiudizio".

³ Si veda, al riguardo, l'art. 2125 c.c.

ART. 13 - IMPARZIALITÀ ED EGUAGLIANZA

La Società agisce con imparzialità e lealtà e si astiene da qualsivoglia politica aziendale o comportamento che, in concreto, comporti una discriminazione, nei confronti dei Destinatari del presente Codice o di qualsiasi altro interlocutore aziendale, in base al sesso, lingua, razza, religione, politica e condizioni economiche. A tal fine, si impegna, nel processo di Gestione del Personale a:

- garantire comportamenti equi e giusti, nei confronti di tutti i lavoratori;
- selezionare e collocare nell'organigramma il personale basandosi esclusivamente sulle loro qualità lavorative adottando criteri che tengano conto del merito, delle pregresse esperienze di lavoro, dei titoli e delle qualifiche conseguite, senza alcuna discriminazione per quanto concerne il sesso, la lingua, la religione che non siano strettamente e necessariamente correlate alla mansione da svolgere.

ART. 14 - CONCORRENZA LEALE

Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia Antitrust, nonché delle direttive e linee-guida del Garante Nazionale della Concorrenza e del Mercato, la Società non assume comportamenti, né sottoscrive accordi, con altre imprese od Enti che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza tra i vari operatori del mercato.

ART. 15 - PRINCIPIO DI ORGANIZZAZIONE GERARCHICA

La Società si conforma al principio gerarchico secondo il quale ogni singolo operatore, sulla base del proprio livello di collocazione nell'organigramma aziendale, è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni. In tal modo, il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza in ambito aziendale, anche a livello di Area o di Funzione, esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sulle attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati, del cui operato risponderà in base alla legge.

ART. 16 - TUTELA DATA PROTECTION

La Società assicura il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), con particolare riguardo ai dati sensibili attinenti la sfera privata, le opinioni politiche e personali, l'orientamento affettivo e sessuale di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di tutti i soggetti che stabiliscono relazioni con l'azienda.

La Società assicura, altresì, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dalla gestione dei rapporti esterni (fornitori, consulenti, etc.) e pone in essere le azioni necessarie per evitare che sia fatto uso di informazioni confidenziali allo scopo di acquisire vantaggi competitivi. A tal fine, ogni dipendente dovrà acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni e conservare detti dati per il tempo necessario alla finalità del trattamento in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza e/o visione.

ART. 17 - QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA

Marnavi S.p.A. promuove ogni azione diretta a far sì che i suoi servizi non presentino rischi significativi per la salute e sicurezza sul lavoro, impegnandosi ad una verifica periodica delle fonti di rischio potenziali ed alla loro neutralizzazione.

La Società è impegnata, inoltre, a realizzare Politiche per la Qualità e l'Ambiente nel rispetto di tutti i requisiti delle norme di riferimento, delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia.

La Società ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione della Qualità), ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale) ed ISO 18001:1999 (Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori).

Per le attività di trasporto sulle navi le società del gruppo hanno adottato il *Safety Management System*, sistema manageriale per migliorare la sicurezza a bordo delle navi e prevenire l'inquinamento dell'ambiente attraverso controlli da parte del personale di bordo, del personale di terra e da parte degli ispettori. Quindi la compagnia propone, attraverso la corretta esecuzione del SMS, di raggiungere gli obiettivi previsti dal codice ISM.

III. GESTIONE RISORSE UMANE

ART. 18 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

La Società riconosce nel capitale umano un fattore di fondamentale importanza nello sviluppo dell'attività aziendale, da valorizzare secondo le effettive potenzialità del singolo. Nel rispetto delle norme di legge a tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore, la Società assicura al proprio personale condizioni di lavoro dignitose, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

I conflitti di interesse che coinvolgono i dipendenti ed i collaboratori, siano essi "reali", ossia effettivi, o "potenziali", ossia possibili ma non attuali, devono essere resi noti alla Società attraverso una dichiarazione sottoscritta, da compilarsi immediatamente, non appena il dipendente e il collaboratore ne ravvisino l'esistenza. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle norme codicistiche vigenti.

In linea di massima esiste un conflitto di interessi quando il perseguimento dell'interesse della società da parte di un soggetto a ciò preposto (amministratore, dipendente, collaboratore, etc.) confligge con uno o più interessi personali, facenti capo al medesimo, di modo che non sia possibile adottare un comportamento che consenta di soddisfare contemporaneamente l'interesse personale e quello sociale.

ART. 19 - RAPPORTI INTERPERSONALI

La Società richiede, nei rapporti interpersonali tra dipendenti e/o collaboratori esterni un comportamento improntato ai criteri di lealtà, rispetto, fiducia e collaborazione reciproca.

Nell'ambito di tale cultura aziendale, la Società s'impegna alla condivisione con i dipendenti delle difficoltà legate alle peculiarità delle dinamiche produttive, anche nell'ottica delle possibilità di sviluppo, e favorisce forme di collaborazione ed affiancamento tra neo-assunti e dipendenti di maggiore esperienza.

ART. 20 - UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

Ogni Destinatario è responsabile dei beni aziendali che gli sono affidati e deve utilizzarli con diligenza, evitando usi privati o impropri.

È vietato l'utilizzo di tutti i beni aziendali per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

In particolare le risorse informatiche e di rete e la posta elettronica:

- devono essere usate secondo le indicazioni e per gli scopi per i quali sono messe a disposizione;
- sono utilizzate nel rispetto delle politiche di sicurezza informatica della Società;
- non possono essere impiegate per inviare messaggi offensivi o minatori, o per esprimere commenti che possano offendere le persone o danneggiare l'immagine della Società;
- in nessun caso sono utilizzabili per commettere o indurre a commettere reati.

ART. 21 - LA BUSSOLA DEI VALORI



- lo spirito di squadra;
- la partecipazione attiva di tutti allo sviluppo aziendale;
- la crescita professionale di ognuno;
- la crescita personale di ognuno;
- il rispetto delle regole etiche;
- la creatività;
- il clima positivo;
- qualità della vita garantito a tutto il personale, con particolare attenzione quello marittimo imbarcato;
- la "safety" quale principio, strumento e valore aggiunto;
- la collaborazione attiva di ognuno ad aumentare la soddisfazione dei clienti.

IV. GESTIONE RAPPORTI ESTERNI

ART. 22 - RAPPORTI CON LA CLIENTELA

MARNAVI S.p.A. ha come obiettivo aziendale preminente quello di accrescere il grado di soddisfazione e gradimento dei propri servizi, orientandosi alle esigenze della Clientela (pubblica e privata) e fornendo ad essa un'ampia ed esauriente informativa preventiva. Tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy, al fine di instaurare le basi per un rapporto solido e duraturo, di fiducia reciproca. A tali fini, i Destinatari del presente Codice devono:

- attenersi scrupolosamente alla legge, ai regolamenti, ai principi enunciati dal Codice Etico, ponendo la massima attenzione alle esigenze del cliente;
- evitare, sempre ed ovunque, qualunque situazione di conflitto di interessi con la Società;
- comunicare in tempi brevi alla Clientela, eventuali modifiche e variazioni relative alla prestazione del servizio;
- porre in essere contratti con la clientela, chiari, semplici e conformi alle normative vigenti ed alle eventuali indicazioni delle Autorità pubbliche, privi di clausole che possono alterare il principio di parità tra le parti;
- comunicare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza, tutti gli elementi e le informazioni che possano comprovare, da parte di colleghi o di altri destinatari del presente Codice, una gestione dei clienti scorretta, poco trasparente ed in mala fede.

Il sistema qualità di MARNAVI S.p.A. garantisce il controllo costante della qualità del servizio. La Società predispone periodiche indagini sulla soddisfazione dei clienti per assicurare un servizio tecnico e commerciale quanto più possibile in linea alle esigenze della sua clientela. La Società, inoltre, garantisce ai propri clienti il controllo costante della qualità del servizio attraverso l'adozione, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di qualità ISO 9001:2008.

ART. 23 - RAPPORTI CON I FORNITORI

Marnavi S.p.A. sceglie i propri fornitori nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, delle norme vigenti e delle procedure interne e sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo. Ogni eventuale eccezione deve essere autorizzata e motivata.

Marnavi S.p.A. non impedisce a nessuna azienda fornitrice che sia in possesso dei requisiti richiesti di competere per aggiudicarsi un contratto con essa. Le relazioni con i fornitori sono regolate dalle norme del Codice Etico e sono costantemente tenute sotto controllo da parte della Società, anche sotto il profilo della corrispondenza delle prestazioni o dei beni forniti rispetto all'importo stabilito. La Società utilizza opportune procedure per garantire la massima trasparenza nella selezione del fornitore e nella scelta dei beni e servizi da acquistare, prevedendo un adeguato sistema di documentazione per consentire la ricostruzione di ogni operazione.

A tutti i fornitori, inclusi anche i fornitori di servizi di consulenza, è chiesta la condivisione ed il rispetto del presente Codice Etico ed in caso di inosservanza, agli stessi si applica il relativo sistema sanzionatorio. La Società, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi previsti dal presente Codice ed attenersi alle procedure della Società.

È fatto espresso divieto ai soggetti apicali della Società di richiedere o pretendere dai fornitori/consulenti favori, doni e/o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorché finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con la Società.

Al termine del rapporto e, comunque, prima di addivenire al pagamento della relativa fattura, la Società verifica la qualità, congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore. A tal fine, si conforma alle prescrizioni imposte dalla normativa tributaria.

ART. 24 - RAPPORTI CON LA P.A.

MARNAVI S.p.A. mantiene rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le istituzioni pubbliche in Italia e all'estero (Ministeri e loro uffici periferici, Enti pubblici, Enti ed Aziende che operano nel settore dei servizi pubblici, Enti territoriali, Enti locali e Autorità indipendenti ecc.) nel rispetto delle norme del Codice Etico e delle leggi del luogo, con particolare attenzione ai principi di correttezza, trasparenza ed efficienza. In particolare, sono vietati favoreggiamenti, pressioni o altre forme di privilegio da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nella gestione dei rapporti con la P.A. per indurla ad assumere posizioni o decisioni ad essa favorevoli in modo illecito e contrario ai principi del presente Codice o comunque prevaricando i legittimi interessi di soggetti terzi.

In particolare, MARNAVI S.p.A. non instaura alcun tipo di incarico professionale con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o altri esponenti della P.A. che abbiano personalmente partecipato o potrebbero partecipare ad operazioni vantaggiose per la Società.

A titolo esemplificativo sono vietati i seguenti comportamenti nei rapporti con i rappresentanti della P.A.:

- ❖ promettere o dare denaro, beni in natura o altri benefici (ad eccezione di omaggi di modico valore), per promuovere o favorire gli interessi di MARNAVI S.p.A., anche attraverso concessioni alternative (consulenze, opportunità di impiego, esecuzioni di opere o servizi, etc.) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio oppure coniugi, parenti o affini degli stessi;
- ❖ influenzare i funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A. (ad esempio, favorire nei processi d'acquisto fornitori indicati dal pubblico funzionario);
- ❖ accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A., per ottenere o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Marnavi S.p.A.;
- ❖ esibire dati falsi o alterati o tralasciare informazioni dovute, per orientare a proprio favore le decisioni della P.A. .

Questi divieti si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti della P.A., attraverso terzi fiduciari di Marnavi S.p.A..

ART. 25 - RAPPORTI CON PARTNERS COMMERCIALI

La strategia della Società, come Compagnia di Navigazione, è di consolidare la sua presenza nelle aree di mercato che considera strategiche ottimizzando il servizio offerto ai propri clienti. Per raggiungere questo obiettivo la MARNABI S.p.A. ha provveduto negli ultimi anni ad espandersi nei mercati europei nel settore petrolchimico mediante la costituzione di alcune società in *Partnership* con le principali realtà europee del settore. I rapporti con altre società, finalizzati alla costituzione e sviluppo di ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), *Joint Venture*, *Partnership*, etc. sono intrapresi e gestiti nell'assoluto rispetto delle leggi e regolamenti, dei protocolli del Modello Organizzativo 231 e del presente Codice Etico, al fine di salvaguardare, sempre, l'integrità, la reputazione e l'immagine di entrambe le parti. La Società, al fine di valutare l'affidabilità e l'efficienza dei potenziali *Partners*, adotta una procedura per la selezione degli stessi, la quale impone che nella scelta si tenga conto oltre che della convenienza economica anche della idoneità tecnico/professionale delle società, valutandone, nelle singole realtà e specificità di impiego, l'effettivo operato e comportamento.

Tutti i dipendenti e collaboratori della società, devono instaurare rapporti e/o collaborazioni commerciali con altri soci o *Partners*, con la massima trasparenza, lealtà e correttezza evitando la sottoscrizione di qualunque patto o accordo contrario alla legge. In particolare devono:

- assicurarsi che le partnership realizzate operino in linea con i principi contenuti nel presente Codice Etico;
- impegnarsi a segnalare alla Compagnia di Navigazione qualsiasi comportamento da parte di un partner o di un socio, non rispetti i valori e i principi contenuti nel presente Codice Etico.

ART. 26 - RELAZIONI CON SINDACATI ED ASSOCIAZIONI

Marnabi S.p.A. non promuove e concede finanziamenti di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, sindacati e associazioni, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

In ogni caso, l'erogazione del contributo presuppone una deliberazione dell'Organo amministrativo e la determinazione di una destinazione chiara e documentabile delle risorse. Tutte le relazioni, che la società intrattiene con sindacati, associazioni e partiti politici sono basate sul rispetto dei principi di trasparenza, indipendenza, lealtà e collaborazione, del presente Codice Etico e ponendo in essere tutte le azioni necessarie ad evitare ogni tipo di conflitto di interesse.

V. CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

ART. 27 - REGISTRAZIONI CONTABILI

Il sistema di contabilità di MARNAVI S.p.A. è conforme alla normativa vigente e si basa sui principi di verità, chiarezza e completezza.

Le registrazioni contabili delle operazioni avvengono grazie alla documentazione fornita da ogni destinatario. Tale documentazione consente di ricostruire i passaggi di ogni operazione e di determinarne i responsabili.

Il personale dipendente è tenuto ad adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e compiutamente nella prescritta documentazione. La Società rispetta tutte le norme, i principi e le procedure funzionali alla rappresentazione corretta e completa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa così come del gruppo al quale appartiene. La MARNAVI S.p.A. assicura la veridicità, la correttezza e la completezza dei bilanci, delle relazioni, delle comunicazioni sociali, dei prospetti e di ogni altra documentazione afferente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

ART. 28 - CONTROLLI INTERNI

Tutti i destinatari partecipano al sistema di controllo di Marnavi S.p.A. e ne sono responsabili sulla base delle funzioni svolte e dei compiti assegnati.

Ogni destinatario deve conservare la documentazione di ogni atto aziendale eseguito per consentire in ogni momento una facile ed immediata verifica sulle motivazioni e le caratteristiche dello stesso.

ART. 29 - RAPPORTI CON SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE

I rapporti tra Marnavi S.p.A., il collegio sindacale e la società di revisione si fondano sui principi di trasparenza e collaborazione.

La Società si astiene da qualsiasi condotta che possa recare ostacolo all'attività di vigilanza, ai controlli e alle revisioni previste.

La Società si impegna ad eseguire le decisioni da loro adottate nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni svolte e a fornire informazioni complete e veritiere attraverso documentazioni scritte in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile.

ART. 30 - RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SOCIALE

Nella formazione del bilancio o di altri documenti similari, l'organo di amministrazione e tutti i destinatari comunque coinvolti in tale attività devono:

- rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- oltre a quanto previsto all'art.29, facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- presentare all'assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

ART. 31 - GESTIONE SOCIALE

Nel corso della gestione sociale, l'Amministratore Unico ed i suoi collaboratori non devono:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, o effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;

- formare o aumentare in modo falso il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.

ART. 32 - RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

I Destinatari del presente Codice non devono essere implicati o coinvolti, neanche a titolo di concorso, in operazioni che possano sostanziare la ricettazione di beni provenienti da reato ovvero il riciclaggio di proventi da attività criminose o, in genere, illecite.

La Compagnia di Navigazione nello svolgimento della sua attività, può erogare contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e organismo no-profit, finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile e fiscale.

VI – NORMATIVA

ART. 33 - RACCORDO CON LE NORME DI CUI AL D. LGS. 231\2001 ED ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Il contenuto del presente Codice deve essere coordinato con le disposizioni dello Statuto della Società, del Codice civile, del Codice penale e del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento alle fattispecie delittuose applicabili all'attività della MARNAVI S.p.A., nonché del CCNL e di quello dei Dirigenti, così come di ogni altra legge speciale e regolamentare al tempo vigente.

Nell'aspetto comportamentale, il presente Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo con finalità di prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico recepisce automaticamente ed obbliga i destinatari all'osservanza di ogni norma, presente e futura, che definisca reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente o, comunque, sia finalizzata alla prevenzione della criminalità d'impresa.